



SOCIETÀ DI RECUPERO STRAGIUDIZIALE DEL CREDITO: UNA NUOVA OPPORTUNITÀ DI INVESTIMENTO?

ALFONSO PARZIALE*

Dal 23 maggio scorso è in vigore il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 2 aprile 2015, n. 53, che ha autorizzato le società di recupero stragiudiziale dei crediti ad investire direttamente nei medesimi. Tuttavia, l'imprecisione della tecnica legislativa e lo scarso coordinamento con le norme preesistenti impongono di ricostruire con attenzione il quadro delle regole applicabili.

Il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 2 aprile 2015, n. 53, in vigore dal 23 maggio scorso, ha autorizzato le società di recupero stragiudiziale dei crediti ad investire direttamente (cioè acquistare) nei medesimi; una tecnica legislativa imprecisa e scarsamente coordinata con le norme preesistenti, però, impone di ricostruire con attenzione il quadro delle regole applicabili.

Nello specifico, il decreto disciplina l'attività di "concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma", rilevante ai fini dell'applicazione delle norme del Testo Unico Bancario (TUB), tra le altre cose, in materia di autorizzazione e vigilanza. Il Decreto disciplina tale fattispecie proponendone

* Università degli Studi di Roma Tor Vergata - alfonso.parziale@gmail



una definizione corredata da alcuni esempi e formulando inoltre alcune eccezioni testuali, alle quali quindi le norme TUB non possono essere applicate.

Tra queste, merita certamente considerazione l'eccezione relativa all' *"acquisto, a titolo definitivo, di crediti da parte di società titolari della licenza per l'attività di recupero stragiudiziale di crediti ai sensi dell'articolo 115 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza"* e ciò perché, per una curiosa eterogenesi dei fini, la norma, allo stato attuale, sembra creare condizioni di relativo vantaggio per gli operatori che intendono affacciarsi nel settore dell'acquisto dei crediti c.d. *non performing* (c.d. NPLs).

Infatti, l'accesso all'attività di recupero stragiudiziale di crediti è subordinato ad una mera autorizzazione di polizia rilasciata all'amministratore e rappresentante della società¹; in aggiunta, non sembrano applicabili le disposizioni regolamentari destinate agli altri operatori del settore del credito (tra cui, a citarne solo alcune, capitale minimo, requisiti degli amministratori e vigilanza). Peraltro, la normativa applicabile alle società di recupero crediti è particolarmente scarna ed in parte rimessa alla discrezionalità dell'autorità di pubblica sicurezza, che non sembra ovviamente attrezzata per effettuare una efficace attività di vigilanza finanziaria (anche perché tali compiti sono affidati alla Banca d'Italia).

Fermo restando quanto precede, la disciplina relativa alle cessioni di crediti in favore delle società di recupero incontra alcuni limiti espressi, individuati da disposizioni non cristalline. In particolare:

- 1) i crediti sono acquistati *"a fini di recupero"* (sembrando così necessario escludere un successivo trasferimento), e sono ceduti da:
 - i. banche o altri intermediari finanziari sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, i quali li hanno classificati in sofferenza (grosso modo, quindi, si fa riferimento ai *non performing loans* su cui sono concentrate le attenzioni degli operatori in questa fase storica), ovvero
 - ii. soggetti diversi da quelli indicati al punto i), purché si tratti di crediti vantati nei confronti di debitori che versano in stato di insolvenza, *"anche non accertato giudizialmente, o in situazio-*

¹ in questo senso, peraltro, la norma del decreto è imprecisa nel parlare di "società autorizzate".



ni sostanzialmente equiparabili, secondo quanto accertato dai competenti organi sociali”, una formulazione per la verità un po’ vaga;

non rilevando, a tal fine, l’esistenza di garanzie reali o personali;

- 2) i finanziamenti ricevuti da terzi dalla società acquirente “*non superano l’ammontare complessivo del patrimonio netto*”; questo sembra essere il più evidente limite all’attività di acquisto da parte di queste società, probabilmente dettato dall’esigenza di evitare una eccessiva “*finanziarizzazione*” del soggetto. È evidente, infatti, che il ricorso alla leva finanziaria, nella sostanza, parificherebbe la società di recupero ad un intermediario finanziario; e
- 3) il recupero dei crediti acquistati avviene senza la stipula di nuovi contratti di finanziamento con i debitori ceduti, la novazione di quelli in essere, la modifica delle condizioni contrattuali; non rilevano a tali fini l’estinzione anticipata e la posticipazione dei termini di pagamento. Di primo acchito, quindi, sembra possibile il riscadenzamento del debito, eventualmente assistito dal rilascio di cambiali (come spesso avviene nella pratica).

Al di fuori delle scarse previsioni sopra richiamate, non sembrano rinvenibili norme particolari applicabili alle società di recupero e, non potendo ricomprendere tali soggetti nel novero degli intermediari abilitati, il quadro normativo applicabile alle cessioni dovrà essere necessariamente quello definito dal codice civile.

Così, ad esempio, non sembrano applicabili, *prima facie*, le disposizioni in materia di cessioni in blocco (articolo 58 TUB) o le disposizioni in materia di factoring e cartolarizzazione; di conseguenza, le cessioni andranno quindi notificate secondo gli ordinari metodi di notifica civilistici ai fini dell’opponibilità rispetto ai debitori ceduti. Altro problema rilevante è quello del trasferimento di talune garanzie che assistono il credito (e.g.; ipoteche), che dovranno necessariamente sottostare alle formalità previste per le ordinarie cessioni di crediti, non potendosi richiamare le previsioni di maggior favore applicabili a banche ed intermediari finanziari.

In definitiva, quindi, il legislatore ha aperto uno squarcio nella rigida disciplina relativa alla concessione del credito (nelle sue molteplici for-



me), consentendo alle società di recupero crediti di acquistare crediti da recuperare ed assecondando una richiesta proveniente dal mondo degli operatori, che attendono da tempo un aggiornamento delle norme applicabili, che mutuano in buona parte l'impianto originario del 1931. In effetti, in tempi recenti era circolato un disegno di legge per un vero e proprio "testo unico del recupero crediti", di fatto mai uscito dalle aule del parlamento, che aveva alimentato le speranze della categoria.

Vedremo ora se i vantaggi competitivi legati alla particolare disciplina applicabile consentiranno alle società di recupero crediti di divenire un'alternativa semplificata e "agile" per investire in Italia in non *performing loans*, sfruttando un quadro normativo applicabile estremamente semplificato rispetto agli scenari alternativi (su tutti, la costituzione di un intermediario finanziario ex articolo 106 TUB ovvero l'avvio di una operazione di cartolarizzazione).